

14 OTT. 2014

Prot. 550538

Roma, _____

Al Direttore
Arch. Manuela Manetti

Al Dirigente Area Autorizzazioni
Paesaggistiche e VAS
Arch. Maria Luisa Salvatori

Al Dirigente Area
Ciclo Integrato Rifiuti
Ing. Flaminia Tosini

e p.c. Alla Segreteria dell'Assessore

SEDE

Oggetto: Guidonia Montecelio (RM) – Parco Regionale Archeologico dell'Inviolata: Lavori di ampliamento della discarica. Realizzazione impianto TMB. Richiesta chiarimenti.
Risposta alla nota prot. GR/02/09/544920 del 03.10.2014.

E' pervenuta alla scrivente in data 06.10.2014 con prot. n. GR/02/24/550538 la nota in oggetto emarginata con l'allegata richiesta di chiarimenti inviata dal MIBACT – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, loro prot. n. 27406 del 01.10.2014.

Al fine di consentire alla Direzione le attività amministrative riguardanti la questione sollevata dal Ministero che vertono sostanzialmente sulla procedura AIA, di competenza dell'attuale Area "Ciclo Integrato Rifiuti" si rappresenta quanto segue.

Come già anticipato con nota prot. n. 347095 del 17.06.2014, l'allora Area 05 (Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, Frosinone e Latina) della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, ha partecipato, con proprio rappresentante alla CdS tenutasi in data 5 Marzo 2010, su convocazione dell'ex Direzione Regionale Energia, Rifiuti, Porti ed Aeroporti, titolare del procedimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs 59/2005 riguardante l'impianto di TMB in oggetto.

Il parere endoprocedimentale favorevole reso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 nella citata conferenza è stato confermato con nota della ex Direzione prot. n. 44935/10 del 10.03.2010 (già allegato alla nota trasmessa il n. 09.10.2014 con prot. 550538).

L'attività della ex Direzione nel partecipare alla CdS è consistita esclusivamente nella valutazione degli aspetti urbanistici e paesaggistici attinenti il progetto.

Al fine di avere un quadro complessivo, nell'ambito della procedura che ha dato seguito all'approvazione dell'AIA nonchè di tutti gli aspetti e valutazioni rivolte sul progetto, si richiamano le considerazioni effettuate dall'Area V.I.A. nell'ambito del parere reso con nota prot. 121427 del 14/05/2010 riguardante "Pronuncia di compatibilità ambientale resa ai sensi del DPR 12/04/1996, sul progetto dell'impianto integrato per il trattamento e la valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi, ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), località Inviolata, a seguito della richiesta inoltrata dal CO.LA.RI. – Registro elenco progetti n.191/2006."

Il documento sopra richiamato, composto da 14 pagine, in esito alle disposizioni dell'art. 25 comma 3° del D. Lgs.vo 152/2006, nella parte relativa agli aspetti paesaggistici, richiama i contenuti del SIA e le disposizioni transitorie dell'art. 36 quater comma 1° sexies della L.R. 24/98.

Si riporta integralmente il citato articolo: "Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 e 159 del d.lgs. 42/2004, alle domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del PTPR, si applica la normativa prevista dai PTP vigenti approvati con la presente legge."

Alla data del rilascio del parere V.I.A. reso il 14/05/2010 (riferimento progetto Settembre 2006), esaminata la tavola B di PTPR (vedi art. 7 comma 7 NTA del PTPR) di individuazione e cognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 42/2004, parte dell'area interessata dal progetto ricade nella fascia di rispetto di un bene puntuale archeologico individuato nel PTPR, adottato e pubblicato il 14/02/2008 ai sensi dell'art. 134 comma 1° lett. c) del D. Lgs.vo 42/2004.

La tav. B del PTPR, fatta eccezione per il bene puntuale archeologico, peraltro escluso dalle valutazioni del parere V.I.A. con esplicito riferimento al comma 1° sexies dell'art. 36 quater della L.R. 24/98, non individua altri beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D. Lgs.vo 42/2004.

In particolare la perimetrazione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata, come peraltro riportato nel parere V.I.A. istituito con la L.R. n. 92/96 e con riferimento alla sua graficizzazione riportata nella tav. B del PTPR, non include né interessa l'area oggetto dell'intervento.

La stessa risulta fuori dalla fascia di rispetto di mt. 150 del corso d'acqua pubblica "Fosso Cataldo" cod. 058/0178.

Si rileva, altresì, che l'impianto di TMB, il quale incide su una porzione dell'area oggetto di progettualità prossima alla discarica, è posto in area non vincolata paesaggisticamente, fuori dalla fascia di mt 100 di tutela del bene puntuale archeologico, come individuato nella tav. B del PTPR e come effettivamente localizzato a seguito del ritrovamento segnalato dalla Soprintendenza Archeologica.

Il parere V.I.A. del 14/05/2010, visto l'art. 25 comma 3° del D. Lgs.vo 152/2006, contempla e richiama tutti i pareri acquisiti, compreso quello reso dall'allora Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 05, esclusivamente per gli aspetti urbanistici, escludendone di fatto valutazioni di natura paesaggistica in relazione alle disposizioni del citato comma 1° sexies dell'art. 36 quater della L.R. 24/98 (legge regionale di approvazione dei Piani Territoriali Paesaggistici).

Il progetto e il parere V.I.A., tengono conto, tuttavia, delle disposizioni e condizioni richiamate nel parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nota n. 8191 del 07/08/2009, il quale dispone la rimodulazione dell'assetto impiantistico modificando la dislocazione dei biofiltri e della vasca di prima pioggia, al fine di rispettare la fascia di rispetto di 10 mt. imposta dalla stessa Soprintendenza.

Fermo restando che, come già detto, la competenza del procedimento complessivo riguardante l'AIA era in capo all'ex direzione Energia, Rifiuti, Porti ed Aeroporti ivi compresa l'acquisizione dei necessari pareri nonchè l'inoltro dei relativi verbali, la conferma del parere urbanistico e paesaggistico reso nella



Cds citata da parte dell'ex Direzione Territorio ed Urbanistica risulta comunque trasmesso per conoscenza, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. n) del DPR 233/07, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, anticipato via fax in data 11.03.2010 e trasmesso per posta ordinaria.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, questa Area, con particolare riferimento alle ripetute richieste avanzate dal MIBACT, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, rammenta, qualora ritenuto opportuno, da parte dell'Area competente avviare la procedura di autotutela dell'AIA attivata ai sensi dell'art. 25 comma 3° del D. Lgs.vo 152/2006.

Il Dirigente
Arch. Demetrio Garini

